

	CASTIGLIONE 2014 AZIENDA SPECIALE	
	VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
	DEL 23 MAGGIO 2018	
	DELIBERA N. 08/2018	
	OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO SULLA PRIVACY PER L'ATTUAZIONE	
	DEL GDPR GENERAL DATA PROTECTION REGULATION (REGOLAMENTO UE	
	2016/679)	
	L'anno 2018, il giorno ventitré, del mese di maggio, alle ore 09,00 presso la	
	sede del Palazzo Comunale in Castiglione della Pescaia, a seguito dell'invito	
	trasmesso dal Presidente del Consiglio di Amministrazione in data 21 maggio	
	2018, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Azienda Speciale Casti-	
	glione 2014.	
	Presiede l'adunanza il Presidente Avv. Daniele Falagiani.	
	Dei consiglieri sono presenti n. 02 come di seguito indicato:	
	COGNOME E NOME PRESENTE ASSENTE	
	SENSERINI Luisella SI	
	CANU Maria Elena SI	
	Altri presenti:	
	MAGRINI Daniela - Direttore Generale	
	Assiste con funzioni di Segretario verbalizzante il Direttore generale Dott.ssa Daniela	
	Magrini.	
	Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione	
	ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.	
	PROPOSTA DI DELIBERA	
	Premesso che con atto di Consiglio Comunale n. 115 del 23.12.2013 è stata delibera-	

	ta la trasformazione della Società Multiservizi srl in Azienda Speciale Castiglione	
	2014;	
	Premesso che con atto 40.611, raccolta 24.808, in data 30.12.2013 a rogito del Dott.	
	Roberto Baldassarri notaio, iscritto nel distretto notarile di Grosseto, la Società è	
	stata trasformata con effetti operativi dal 01/01/2014;	
	Visti il Piano Programma 2018-2020, il bilancio di previsione pluriennale e il bilancio	
	di previsione annuale approvati con delibera del C.d.A. n. 16 del 13.10.2017;	
	Preso atto:	
	- Che il Parlamento europeo ed il Consiglio in data 27.4.2016 hanno approvato il	
	Regolamento UE 679/2016 (GDPR- General Data Protection Regulation) relativo alla	
	protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, non-	
	ché alla libera circolazione di tali dati, che abroga la direttiva 95/46/CE e che mira a	
	garantire una disciplina uniforme ed omogenea in tutto il territorio dell'Unione eu-	
	ropea;	
	- Che il testo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE) il 4	
	maggio 2016, diventerà definitivamente applicabile in via diretta in tutti i Paesi UE a	
	partire dal 25 maggio 2018, dopo un periodo di transizione di due anni, in quanto	
	non richiede alcuna forma di legislazione applicativa o attuativa da parte degli stati	
	membri;	
	- Che il Garante per la protezione dei dati personali ha emanato una Guida	
	all'applicazione del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali	
	che intende offrire un panorama delle principali problematiche che i soggetti pubbli-	
	ci, oltre alle imprese, dovranno tenere presenti in vista della piena applicazione del	
	Regolamento, prevista il 25 maggio 2018;	
	- Che ai sensi dell'art.13 della Legge n.163/2017 il Governo è stato delegato ad adot-	

	tare entro sei mesi dalla sua entrata in vigore, uno o più decreti legislativi al fine di	
	adeguare il quadro normativo nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE)	
	2016/679 del 27 aprile 2016 di che trattasi;	
	Rilevato:	
	- Che le norme introdotte dal Regolamento UE 2016/679 si traducono in obblighi	
	organizzativi, documentali e tecnici che tutti i Titolari del trattamento dei dati perso-	
	nali devono, fin da subito, considerare e tenere presenti per consentire la piena e	
	consapevole applicazione del nuovo quadro normativo in materia di privacy entro il	
	25 maggio 2018;	
	- Che appare necessario ed opportuno stabilire modalità organizzative, misure pro-	
	cedimentali e regole di dettaglio, finalizzate anche ad omogeneizzare questioni in-	
	terpretative, che permettano a questo Ente di poter agire con adeguata funzionalità	
	ed efficacia nell'attuazione delle disposizioni introdotte dal nuovo Regolamento UE;	
	Visto lo schema di Regolamento allegato proposto dl Direttore;	
	Ritenuto pertanto opportuno procedere alla sua approvazione per permettere	
	all'Azienda di provvedere con immediatezza all'attuazione del Regolamento UE	
	2016/679;	
	DISPOSITIVO	
	1. Di considerare la parte narrativa quale parte integrante e sostanziale della presen-	
	te deliberazione.	
	2. Di approvare il Regolamento attuativo del Regolamento UE 2016/679 in materia di	
	protezione dati personali, allegato al presente atto per costituirne parte integrante e	
	sostanziale.	
	3. Di dare atto che con successivi provvedimenti, adottati dai soggetti competenti di	
	questa Azienda, si procederà secondo la disciplina contenuta nel presente atto ed in	

	conformità a quanto stabilito nel Regolamento UE 2016/679 ed in particolare:	
	- alla nomina dei Responsabili del trattamento;	
	- alla designazione del Responsabile della Protezione Dati;	
	- all'istituzione dei registri delle attività di trattamento;	
	- a mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire ed essere	
	in grado di dimostrare che i trattamenti dei dati personali vengono effettuati in con-	
	formità alla disciplina europea;	
	- all'aggiornamento della documentazione in essere nell'Ente in relazione ai tratta-	
	menti dei dati personali.	
	IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
	Vista la proposta del Direttore Generale;	
	Con voti unanimi favorevoli	
	DELIBERA	
	Di adottare e far propria la proposta sopra indicata approvandola integralmente nel	
	testo sopra riportato.	
	Di rendere la presente immediatamente eseguibile.	
	REGOLAMENTO	
	<i>per l'attuazione del Regolamento UE 2016/679</i>	
	<i>relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati</i>	
	<i>personali</i>	
	Art. 1 - Oggetto	
	Art. 2 - Titolare del trattamento	
	Art. 3 - Finalità del trattamento	
	Art. 4 - Responsabile del trattamento	
	Art. 5 - Responsabile della protezione dati	

[illegible]

	Art. 1 Oggetto	
	1. Il presente Regolamento ha per oggetto misure procedurali e regole di dettaglio ai fini della migliore funzionalità ed efficacia dell’attuazione del Regolamento europeo (General Data Protection Regulation del 27 aprile 2016 n. 679, di seguito indicato con “RGPD”, Regolamento Generale Protezione Dati), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo ai trattamenti dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, nell’Azienda speciale Castiglione 2014 (di seguito Azienda).	
	2. L’Azienda è costituita come azienda speciale del comune di Castiglione della Pescaia, ai sensi dell’articolo 114 del D.Lgs. 267/2000 in quanto ente strumentale del Comune per la realizzazione dei servizi ad essa affidati.	
	Art.2 Titolare del trattamento	
	1. Il Titolare del trattamento dei dati personali raccolti o meno in banche dati, automatizzate o cartacee (di seguito indicato con “Titolare”), secondo quanto disposto dall’articolo 12, comma 1 dello Statuto dell’Azienda è il Direttore Generale.	
	2. Il Titolare è responsabile del rispetto dei principi applicabili al trattamento di dati personali stabiliti dall’art. 5 RGPD: liceità, correttezza e trasparenza; limitazione della finalità; minimizzazione dei dati; esattezza; limitazione della conservazione; integrità e riservatezza.	
	3. Il Titolare mette in atto misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento di dati personali è effettuato in modo conforme al RGPD. Le misure sono definite fin dalla fase di progettazione e messe in atto per applicare in modo efficace i principi di protezione dei dati e per agevolare l’esercizio dei diritti dell’interessato stabiliti dagli articoli 15-22 RGPD, nonché le comunicazioni e le informazioni occorrenti per il loro esercizio.	

	4. Il Titolare adotta misure appropriate per fornire all'interessato:	
	a) le informazioni indicate dall'art. 13 RGPD, qualora i dati personali siano raccolti presso lo stesso interessato;	
	b) le informazioni indicate dall'art. 14 RGPD, qualora i dati personali non siano stati ottenuti presso lo stesso interessato.	
	5. Nel caso in cui un tipo di trattamento, specie se prevede in particolare l'uso di nuove tecnologie, possa presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il Titolare deve effettuare una valutazione dell'impatto del trattamento sulla protezione dei dati personali (di seguito indicata con "DPIA") ai sensi dell'art. 35, RGPD, considerati la natura, l'oggetto, il contesto e le finalità del medesimo trattamento, tenuto conto di quanto indicato dal successivo art. 9.	
	6. Il Titolare, inoltre, provvede a:	
	a) designare i Responsabili del trattamento che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni dell'Azienda. Per il trattamento di dati il Titolare può avvalersi anche di soggetti pubblici o privati;	
	b) nominare il Responsabile della protezione dei dati;	
	c) nominare quali Responsabili del trattamento i soggetti pubblici o privati affidatari di attività e servizi per conto dell'Azienda, relativamente alle banche dati gestite da soggetti esterni all' Azienda in virtù di convenzioni, di contratti, o di incarichi professionali o altri strumenti giuridici consentiti dalla legge, per la realizzazione di attività connesse alle attività proprie dell'Azienda;	
	7. L'Azienda nello svolgimento di servizi per conto del Comune di Castiglione della Pescaia che comportano il trattamento dei dati personali assume la figura di Respon-	

	sabile del trattamento dei dati del Comune che è titolare di trattamento.	
	Art.3 Finalità del trattamento	
	1. I trattamenti sono compiuti dall' Azienda per le seguenti finalità:	
	a) l'adempimento di un obbligo legale al quale è soggetta l'Azienda. La finalità del trattamento è stabilita dalla fonte normativa che lo disciplina;	
	b) l'esecuzione di un contratto di servizio con il Comune di Castiglione della Pescaia;	
	c) per specifiche finalità diverse da quelle di cui ai precedenti punti, purché l'interessato esprima il consenso al trattamento.	
	Art.4 Responsabile del trattamento	
	1. Un dipendente dell'Azienda, può essere nominato Responsabile unico del trattamento di tutte le banche dati personali esistenti nell'Azienda. Il Responsabile unico deve essere in grado di offrire garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, esperienza, capacità ed affidabilità, per mettere in atto le misure tecniche e organizzative di cui all'art. 6 rivolte a garantire che i trattamenti siano effettuati in conformità al RGPD.	
	2.I dipendenti dell'Azienda, Responsabili del trattamento, sono designati, di norma, mediante atto di incarico del titolare, nel quale sono tassativamente disciplinati:	
	- la materia trattata, la durata, la natura e la finalità del trattamento o dei trattamenti assegnati; - il tipo di dati personali oggetto di trattamento e le categorie di interessati; - gli obblighi ed i diritti del Titolare del trattamento.	
	Tale disciplina può essere contenuta anche in apposita convenzione o contratto da stipularsi fra il Titolare e ciascun responsabile designato.	
	3. Il Titolare può avvalersi, per il trattamento di dati di soggetti pubblici o privati non	

	dipendenti dall'Azienda che, in qualità di responsabili del trattamento, forniscano le	
	garanzie di cui al comma 1, stipulando atti giuridici in forma scritta, che specificano la	
	finalità perseguita, la tipologia dei dati, la durata del trattamento, gli obblighi e i	
	diritti del responsabile del trattamento e le modalità di trattamento.	
	4. Gli atti che disciplinano il rapporto tra il Titolare ed il Responsabile del trattamento	
	devono in particolare contenere quanto previsto dall'art. 28, p. 3, RGPD; tali atti	
	possono anche basarsi su clausole contrattuali tipo adottate dal Garante per la pro-	
	tezione dei dati personali oppure dalla Commissione europea.	
	5. E' consentita la nomina di sub-responsabili del trattamento da parte di ciascun	
	Responsabile del trattamento per specifiche attività di trattamento, nel rispetto degli	
	stessi obblighi contrattuali che legano il Titolare ed il Responsabile primario; le ope-	
	razioni di trattamento possono essere effettuate solo da incaricati che operano sotto	
	la diretta autorità del Responsabile attenendosi alle istruzioni loro impartite per	
	iscritto che individuano specificatamente l'ambito del trattamento consentito.	
	Il Responsabile risponde, anche dinanzi al Titolare, dell'operato del sub-responsabile	
	anche ai fini del risarcimento di eventuali danni causati dal trattamento, salvo dimo-	
	stri che l'evento dannoso non gli è in alcun modo imputabile e che ha vigilato in	
	modo adeguato sull'operato del sub-responsabile.	
	6. Il Responsabile del trattamento garantisce che chiunque agisca sotto la sua autori-	
	tà ed abbia accesso a dati personali sia in possesso di apposita formazione ed istru-	
	zione e si sia impegnato alla riservatezza od abbia un adeguato obbligo legale di	
	riservatezza.	
	7. Il Responsabile del trattamento dei dati provvede, per il proprio ambito di compe-	
	tenza, a tutte le attività previste dalla legge e a tutti i compiti affidatigli dal Titolare,	
	analiticamente specificati per iscritto nell'atto di designazione, ed in particolare	

	provvede:	
	• alla tenuta del registro delle categorie di attività di trattamento svolte per conto del Titolare;	
	• all’adozione di idonee misure tecniche e organizzative adeguate per garantire la sicurezza dei trattamenti;	
	• alla sensibilizzazione ed alla formazione del personale che partecipa ai trattamenti ed alle connesse attività di controllo;	
	• ad assistere il Titolare nella conduzione della valutazione dell’impatto sulla protezione dei dati (di seguito indicata con “DPIA”) fornendo allo stesso ogni informazione di cui è in possesso;	
	• ad informare il Titolare, senza ingiustificato ritardo, della conoscenza di casi di violazione dei dati personali (cd. “<i>data breach</i>”), per la successiva notifica della violazione al Garante Privacy, nel caso che il Titolare stesso ritenga probabile che dalla violazione dei dati possano derivare rischi per i diritti e le libertà degli interessati.	
	8. L’Azienda nell’ambito di un servizio svolto per conto del Comune può individuare un Responsabile esterno, non dipendente dall’Azienda, solo dopo aver ricevuto autorizzazione scritta dal Titolare del trattamento Comune.	
	Art.5 Responsabile della protezione dei dati	
	1 La nomina del Responsabile per la protezione dei dati è per l’Azienda obbligatoria ai sensi dell’35 del GDPR.	
	2 Il Responsabile della protezione dei dati (in seguito indicato con “RPD”), è individuato d’intesa con il Comune di Castiglione della Pescaia fra i dipendenti di ruolo del Comune stesso ovvero (in alternativa) designando un professionista individuato tramite procedura prevista dal vigente Codice dei contratti.	

	Il RPD è incaricato dei seguenti compiti:	
	a) informare e fornire consulenza al Titolare ed al Responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal RGPD e dalle altre normative relative alla protezione dei dati. In tal senso il RPD può indicare al Titolare e/o al Responsabile del trattamento i settori funzionali ai quali riservare un audit interno o esterno in tema di protezione dei dati, le attività di formazione interna per il personale che tratta dati personali, e a quali trattamenti dedicare maggiori risorse e tempo in relazione al rischio riscontrato;	
	b) sorvegliare l'osservanza del RGPD e delle altre normative relative alla protezione dei dati, fermo restando le responsabilità del Titolare e del Responsabile del trattamento. Fanno parte di questi compiti la raccolta di informazioni per individuare i trattamenti svolti, l'analisi e la verifica dei trattamenti in termini di loro conformità, l'attività di informazione, consulenza e indirizzo nei confronti del Titolare e del Responsabile del trattamento;	
	c) sorvegliare sulle attribuzioni delle responsabilità, sulle attività di sensibilizzazione, formazione e controllo poste in essere dal Titolare e dal Responsabile del trattamento;	
	d) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione di impatto sulla protezione dei dati (DPIA) e sorvegliarne lo svolgimento. Il Titolare, in particolare, si consulta con il RPD in merito a: se condurre o meno una DPIA; quale metodologia adottare nel condurre una DPIA; se condurre la DPIA con le risorse interne ovvero esternalizzandola; quali salvaguardie applicare, comprese misure tecniche e organizzative, per attenuare i rischi delle persone interessate; se la DPIA sia stata condotta correttamente o meno e	

	se le conclusioni raggiunte (procedere o meno con il trattamento, e quali salvaguardie applicare) siano conformi al RGPD;	
	e) cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali e fungere da punto di contatto per detta Autorità per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'art. 36 RGPD, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a ogni altra questione. A tali fini il nominativo del RPD è comunicato dal Titolare e/o dal Responsabile del trattamento al Garante;	
	f) (eventuale) la tenuta dei registri di cui ai successivi artt. 7 e 8;	
	g) altri compiti e funzioni a condizione che il Titolare o il Responsabile del trattamento si assicurino che tali compiti e funzioni non diano adito a un conflitto di interessi. L'assenza di conflitti di interessi è strettamente connessa agli obblighi di indipendenza del RPD.	
	3. Il Titolare ed il Responsabile del trattamento assicurano che il RPD sia tempestivamente e adeguatamente coinvolto in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali. A tal fine:	
	- il RPD è invitato a partecipare alle riunioni che abbiano per oggetto questioni inerenti la protezione dei dati personali;	
	- il RPD deve disporre tempestivamente di tutte le informazioni pertinenti sulle decisioni che impattano sulla protezione dei dati, in modo da poter rendere una consulenza idonea, scritta od orale;	
	- il parere del RPD sulle decisioni che impattano sulla protezione dei dati è obbligatorio ma non vincolante. Nel caso in cui la decisione assunta determina condotte difformi da quelle raccomandate dal RPD, è necessario motivare specificamente tale decisione;	

	- il RPD deve essere consultato tempestivamente qualora si verifichi una violazione dei dati o un altro incidente.	
	4. Nello svolgimento dei compiti affidatigli il RPD deve debitamente considerare i rischi inerenti al trattamento, tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del medesimo. In tal senso il RPD:	
	a) procede ad una mappatura delle aree di attività valutandone il grado di rischio in termini di protezione dei dati;	
	b) definisce un ordine di priorità nell'attività da svolgere - ovvero un piano annuale di attività - incentrandola sulle aree di attività che presentano maggiori rischi in termini di protezione dei dati, da comunicare al Titolare ed al Responsabile del trattamento.	
	5. Il RPD dispone di autonomia e risorse sufficienti a svolgere in modo efficace i compiti attribuiti, tenuto conto delle dimensioni organizzative e delle capacità di bilancio dell'Ente.	
	6. La figura di RPD è incompatibile con chi determina le finalità od i mezzi del trattamento; in particolare, risultano con la stessa incompatibili:	
	- il Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza;	
	- il Responsabile del sistema informatico;	
	- qualunque incarico o funzione che comporta la determinazione di finalità o mezzi del trattamento	
	6. Il Titolare ed il Responsabile del trattamento forniscono al RPD le risorse necessarie per assolvere i compiti attribuiti e per accedere ai dati personali ed ai trattamenti. In particolare è assicurato al RPD:	
	- supporto attivo per lo svolgimento dei compiti da parte del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda e degli altri organismi aziendali;	

	- tempo sufficiente per l'espletamento dei compiti affidati al RPD;	
	- supporto adeguato in termini di risorse finanziarie, infrastrutture, in relazione alle	
	tipologie ed alle dimensioni dell'Azienda;	
	- comunicazione ufficiale della nomina a tutto il personale, in modo da garantire che	
	la sua presenza e le sue funzioni siano note all'interno dell'Ente;	
	- accesso garantito ai settori funzionali dell'Ente così da fornirgli supporto, informa-	
	zioni e input essenziali.	
	7. Il RPD opera in posizione di autonomia nello svolgimento dei compiti allo stesso	
	attribuiti; in particolare, non deve ricevere istruzioni in merito al loro svolgimento né	
	sull'interpretazione da dare a una specifica questione attinente alla normativa in	
	materia di protezione dei dati.	
	Il RPD non può essere rimosso o penalizzato dal Titolare e dal Responsabile del trat-	
	tamento per l'adempimento dei propri compiti.	
	Ferma restando l'indipendenza nello svolgimento di detti compiti, il RPD riferisce	
	direttamente al Titolare od al Responsabile del trattamento.	
	Nel caso in cui siano rilevate dal RPD o sottoposte alla sua attenzione decisioni in-	
	compatibili con il RGPD e con le indicazioni fornite dallo stesso RPD, quest'ultimo è	
	tenuto a manifestare il proprio dissenso, comunicandolo al Titolare ed al Responsabi-	
	le del trattamento.	
	Art.6 Sicurezza del trattamento	
	1. l'Azienda e ciascun Responsabile del trattamento (se nominato) mettono in atto	
	misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza ade-	
	guato al rischio tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché	
	della natura, del campo di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento,	
	come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle per-	

	sone fisiche.	
	2. Le misure tecniche ed organizzative di sicurezza da mettere in atto per ridurre i rischi del trattamento ricomprendono: la pseudonimizzazione; la minimizzazione; la cifratura dei dati personali; la capacità di assicurare la continua riservatezza, integrità, disponibilità e resilienza dei sistemi e dei servizi che trattano i dati personali; la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati in caso di incidente fisico o tecnico; una procedura per provare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.	
	3. Costituiscono misure tecniche ed organizzative che possono essere adottate dall'Azienda e da ciascun Responsabile del trattamento, per l'ambito cui è preposto: - sistemi di autenticazione; sistemi di autorizzazione; sistemi di protezione (antivirus; firewall; antintrusione; altro); - misure antincendio; sistemi di rilevazione di intrusione; sistemi di sorveglianza; sistemi di protezione con videosorveglianza; registrazione accessi; porte, armadi e contenitori dotati di serrature e ignifughi; sistemi di copiatura e conservazione di archivi elettronici; altre misure per ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati in caso di incidente fisico o tecnico.	
	4. La conformità del trattamento dei dati al RGDP in materia di protezione dei dati personali è dimostrata attraverso l'adozione delle misure di sicurezza o l'adesione a codici di condotta approvati o ad un meccanismo di certificazione approvato.	
	5. L'Azienda e ciascun Responsabile del trattamento si obbligano ad impartire adeguate istruzioni sul rispetto delle predette misure a chiunque agisca per loro conto ed abbia accesso a dati personali.	
	6. I nominativi ed i dati di contatto del Titolare, del o dei Responsabili del tratta-	

	to e del Responsabile della protezione dati sono pubblicati sul sito istituzionale	
	dell'Azienda, sezione Amministrazione trasparente, oltre che nella sezione "privacy"	
	eventualmente già presente.	
	7. Restano in vigore le misure di sicurezza attualmente previste per i trattamenti di	
	dati sensibili per finalità di rilevante interesse pubblico nel rispetto degli specifici	
	regolamenti attuativi (ex artt. 20 e 22, D.Lgs. n. 196/2003).	
	Art.7 Registro delle attività di trattamento	
	1. Il Registro delle attività di trattamento svolte dal Titolare reca almeno le seguenti	
	informazioni:	
	a) il nome ed i dati di contatto dell'Azienda del Direttore Generale e del RPD;	
	b) le finalità del trattamento;	
	c) la sintetica descrizione delle categorie di interessati, nonché le categorie di dati	
	personali;	
	d) le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati;	
	e) l'eventuale trasferimento di dati personali verso un paese terzo od una organizza-	
	zione internazionale;	
	f) ove stabiliti, i termini ultimi previsti per la cancellazione delle diverse categorie di	
	dati;	
	g) il richiamo alle misure di sicurezza tecniche ed organizzative del trattamento adot-	
	tate, come da precedente art.6.	
	2. Il Registro è tenuto dal Titolare presso gli uffici della struttura organizzativa	
	dell'Azienda in forma informatica o cartacea.	
	3. Il Titolare del trattamento può decidere di affidare al RPD il compito di tenere il	
	Registro, sotto la responsabilità del medesimo Titolare.	
	4. Il Titolare può decidere di tenere un Registro unico dei trattamenti che contiene	

	le informazioni di cui ai commi precedenti e quelle di cui al successivo art. 8, sosten-	
	tuendo entrambe le tipologie di registro dagli stessi disciplinati, In tal caso, il Titolare	
	delega la sua tenuta al Responsabile unico del trattamento di cui al precedente art. 4	
	o, comunque, ad un solo Responsabile del trattamento, ovvero può decidere di affi-	
	dare tale compito al RPD, sotto la responsabilità del medesimo Titolare. Ciascun	
	Responsabile del trattamento ha comunque la responsabilità di fornire prontamente	
	e correttamente al soggetto preposto ogni elemento necessario alla regolare tenuta	
	ed aggiornamento del Registro unico.	
	Art.8 Registro delle categorie di attività trattate	
	1. Il Registro delle categorie di attività trattate da ciascun Responsabile di cui al pre-	
	cedente art. 4, reca le seguenti informazioni:	
	a) il nome ed i dati di contatto del Responsabile del trattamento e del RPD;	
	b) le categorie di trattamenti effettuati da ciascun Responsabile: raccolta, registra-	
	zione, organizzazione, strutturazione, conservazione, adattamento o modifica, estra-	
	zione, consultazione, uso, comunicazione, raffronto, interconnessione, limitazione,	
	cancellazione, distruzione, profilazione, pseudonimizzazione, ogni altra operazione	
	applicata a dati personali;	
	c) l’eventuale trasferimento di dati personali verso un paese terzo od una organizza-	
	zione internazionale;	
	d) il richiamo alle misure di sicurezza tecniche ed organizzative del trattamento adot-	
	tate, come da precedente art.6.	
	2. Il registro è tenuto dal Responsabile del trattamento presso gli uffici della propria	
	struttura organizzativa in forma telematica/cartacea.	
	Art.9 Valutazioni d’impatto sulla protezione dei dati	
	1. Nel caso in cui un tipo di trattamento, specie se prevede in particolare l’uso di	

	nuove tecnologie, possa presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle	
	persone fisiche, il Titolare, prima di effettuare il trattamento, deve attuare una valu-	
	tazione dell'impatto del medesimo trattamento (DPIA) ai sensi dell'art. 35 RGDP,	
	considerati la natura, l'oggetto, il contesto e le finalità dello stesso trattamento. La	
	DPIA è una procedura che permette di realizzare e dimostrare la conformità alle	
	norme del trattamento di cui trattasi.	
	2. Ai fini della decisione di effettuare o meno la DPIA si tiene conto degli elenchi delle	
	tipologie di trattamento soggetti o non soggetti a valutazione come redatti e pubbli-	
	cati dal Garante Privacy ai sensi dell'art. 35, pp. 4-6, RGDP.	
	3. La DPIA è effettuata in presenza di un rischio elevato per i diritti e le libertà delle	
	persone fisiche. Fermo restando quanto indicato dall'art. 35, p. 3, RGDP, i criteri in	
	base ai quali sono evidenziati i trattamenti determinanti un rischio intrinsecamente	
	elevato, sono i seguenti:	
	a) trattamenti valutativi o di <i>scoring</i> , compresa la profilazione e attività predit-	
	tive, concernenti aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situa-	
	zione economica, la salute, le preferenze o gli interessi personali,	
	l'affidabilità o il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti	
	dell'interessato;	
	b) decisioni automatizzate che producono significativi effetti giuridici o di ana-	
	loga natura, ossia trattamenti finalizzati ad assumere decisioni su interessa-	
	ti che producano effetti giuridici sulla persona fisica ovvero che incidono in	
	modo analogo significativamente su dette persone fisiche;	
	c) monitoraggio sistematico, ossia trattamenti utilizzati per osservare, monito-	
	rare o controllare gli interessati, compresa la raccolta di dati attraverso reti	
	o la sorveglianza sistematica di un'area accessibile al pubblico;	

	d) trattamenti di dati sensibili o dati di natura estremamente personale, ossia le categorie particolari di dati personali di cui all'art. 9, RGDP;	
	e) trattamenti di dati su larga scala, tenendo conto: del numero di numero di soggetti interessati dal trattamento, in termini numerici o di percentuale rispetto alla popolazione di riferimento; volume dei dati e/o ambito delle diverse tipologie di dati oggetto di trattamento; durata o persistenza dell'attività di trattamento; ambito geografico dell'attività di trattamento;	
	f) combinazione o raffronto di insiemi di dati, secondo modalità che esulano dalle ragionevoli aspettative dell'interessato;	
	g) dati relativi a interessati vulnerabili, ossia ogni interessato particolarmente vulnerabile e meritevole di specifica tutela per il quale si possa identificare una situazione di disequilibrio nel rapporto con il Titolare del trattamento, come i dipendenti dell'Ente, soggetti con patologie psichiatriche, richiedenti asilo, pazienti, anziani e minori;	
	h) utilizzi innovativi o applicazione di nuove soluzioni tecnologiche o organizzative;	
	i) tutti quei trattamenti che, di per sé, impediscono agli interessati di esercitare un diritto o di avvalersi di un servizio o di un contratto.	
	Nel caso in cui un trattamento soddisfi almeno due dei criteri sopra indicati occorre, in via generale, condurre una DPIA, salvo che il Titolare ritenga motivatamente che non può presentare un rischio elevato; il Titolare può motivatamente ritenere che per un trattamento che soddisfa solo uno dei criteri di cui sopra occorra comunque la conduzione di una DPIA.	
	4. Il Titolare garantisce l'effettuazione della DPIA ed è responsabile della stessa. Il Titolare può affidare la conduzione materiale della DPIA ad un altro soggetto, interno	

	o esterno all'Azienda.	
	Il Titolare deve consultarsi con il RPD anche per assumere la decisione di effettuare o	
	meno la DPIA; tale consultazione e le conseguenti decisioni assunte dal Titolare de-	
	vonno essere documentate nell'ambito della DPIA. Il RPD monitora lo svolgimento	
	della DPIA.	
	Il Responsabile del trattamento deve assistere il Titolare nella conduzione della DPIA	
	fornendo ogni informazione necessaria.	
	Il responsabile della sicurezza dei sistemi informativi, se nominato, e/o l'ufficio com-	
	petente per detti sistemi, forniscono supporto al Titolare per lo svolgimento della	
	DPIA.	
	5. Il RPD può proporre lo svolgimento di una DPIA in rapporto a uno specifico tratta-	
	mento, collaborando al fine di mettere a punto la relativa metodologia, definire la	
	qualità del processo di valutazione del rischio e l'accettabilità o meno del livello di	
	rischio residuale.	
	Il responsabile della sicurezza dei sistemi informativi, se nominato, e/o l'ufficio com-	
	petente per detti sistemi, possono proporre di condurre una DPIA in relazione a uno	
	specifico trattamento, con riguardo alle esigenze di sicurezza od operative.	
	6. La DPIA non è necessaria nei casi seguenti:	
	• se il trattamento non può comportare un rischio elevato per i diritti e le li-	
	bertà di persone fisiche ai sensi dell'art. 35, p. 1, RGDP;	
	• se la natura, l'ambito, il contesto e le finalità del trattamento sono simili a	
	quelli di un trattamento per il quale è già stata condotta una DPIA. In que-	
	sto caso si possono utilizzare i risultati della DPIA svolta per l'analogo trat-	
	tamento;	
	• se il trattamento è stato sottoposto a verifica da parte del Garante Privacy	

	prima del maggio 2018 in condizioni specifiche che non hanno subito modifi-	
	che;	
	• se un trattamento trova la propria base legale nella vigente legislazione che	
	disciplina lo specifico trattamento, ed è già stata condotta una DPIA all’atto	
	della definizione della base giuridica suddetta.	
	Non è necessario condurre una DPIA per quei trattamenti che siano già stati oggetto	
	di verifica preliminare da parte del Garante della Privacy o da un RDP e che prose-	
	guano con le stesse modalità oggetto di tale verifica. Inoltre, occorre tener conto che	
	le autorizzazioni del Garante Privacy basate sulla direttiva 95/46/CE rimangono in	
	vigore fino a quando non vengono modificate, sostituite od abrogate.	
	7. La DPIA è condotta prima di dar luogo al trattamento, attraverso i seguenti pro-	
	cessi:	
	a) descrizione sistematica del contesto, dei trattamenti previsti, delle finalità del	
	trattamento e tenendo conto dell’osservanza di codici di condotta approvati. Sono	
	altresì indicati: i dati personali oggetto del trattamento, i destinatari e il periodo	
	previsto di conservazione dei dati stessi; una descrizione funzionale del trattamento;	
	gli strumenti coinvolti nel trattamento dei dati personali (hardware, software, reti,	
	persone, supporti cartacei o canali di trasmissione cartacei);	
	b) valutazione della necessità e proporzionalità dei trattamenti, sulla base:	
	delle finalità specifiche, esplicite e legittime;	
	della liceità del trattamento;	
	dei dati adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario;	
	del periodo limitato di conservazione;	
	delle informazioni fornite agli interessati;	
	del diritto di accesso e portabilità dei dati;	

	del diritto di rettifica e cancellazione, di opposizione e limitazione del trattamento;	
	dei rapporti con i responsabili del trattamento;	
	delle garanzie per i trasferimenti internazionali di dati;	
	consultazione preventiva del Garante privacy;	
	c) valutazione dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati, valutando la partico-	
	lare probabilità e gravità dei rischi rilevati. Sono determinati l'origine, la natura, la	
	particolarità e la gravità dei rischi o, in modo più specifico, di ogni singolo rischio	
	(accesso illegittimo, modifiche indesiderate, indisponibilità dei dati) dal punto di vista	
	degli interessati;	
	d) individuazione delle misure previste per affrontare ed attenuare i rischi, assicurare	
	la protezione dei dati personali e dimostrare la conformità del trattamento con il	
	RGPD, tenuto conto dei diritti e degli interessi legittimi degli interessati e delle altre	
	persone in questione.	
	8. Il Titolare può raccogliere le opinioni degli interessati o dei loro rappresentanti, se	
	gli stessi possono essere preventivamente individuati. La mancata consultazione è	
	specificatamente motivata, così come la decisione assunta in senso difforme	
	dall'opinione degli interessati.	
	9. Il Titolare deve consultare il Garante Privacy prima di procedere al trattamento se	
	le risultanze della DPIA condotta indicano l'esistenza di un rischio residuale elevato. Il	
	Titolare consulta il Garante Privacy anche nei casi in cui la vigente legislazione stabili-	
	sce l'obbligo di consultare e/o ottenere la previa autorizzazione della medesima	
	autorità, per trattamenti svolti per l'esecuzione di compiti di interesse pubblico, fra	
	cui i trattamenti connessi alla protezione sociale ed alla sanità pubblica.	
	10. La DPIA deve essere effettuata anche per i trattamenti in corso che possano	
	presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, nel caso in	

	cui siano intervenute variazioni dei rischi originari tenuto conto della natura,	
	dell’ambito, del contesto e delle finalità del medesimo trattamento.	
	Art. 10 Violazione dei dati personali	
	1. Per violazione dei dati personali (in seguito “data breach”) si intende la violazione	
	di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdi-	
	ta, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l’accesso non autorizzato ai dati	
	personali trasmessi, conservati o comunque trattati dall’Azienda. 2. Il Titolare, ove	
	ritenga probabile che dalla violazione dei dati possano derivare rischi per i diritti e le	
	libertà degli interessati, provvede alla notifica della violazione al Garante Privacy. La	
	notifica dovrà avvenire entro 72 ore e comunque senza ingiustificato ritardo. Il Re-	
	sponsabile del trattamento è obbligato ad informare il Titolare, senza ingiustificato	
	ritardo, dopo essere venuto a conoscenza della violazione.	
	3. I principali rischi per i diritti e le libertà degli interessati conseguenti ad una viola-	
	zione, in conformità al considerando 75 del RGPD, sono i seguenti:	
	- danni fisici, materiali o immateriali alle persone fisiche;	
	- perdita del controllo dei dati personali;	
	- limitazione dei diritti, discriminazione;	
	- furto o usurpazione d’identità;	
	- perdite finanziarie, danno economico o sociale.	
	- decifratura non autorizzata della pseudonimizzazione;	
	- pregiudizio alla reputazione;	
	- perdita di riservatezza dei dati personali protetti da segreto professionale (sanitari,	
	giudiziari). 4. Se il Titolare ritiene che il rischio per i diritti e le libertà degli interessati	
	conseguente alla violazione rilevata è elevato, allora deve informare questi ultimi,	
	senza ingiustificato ritardo, con un linguaggio semplice e chiaro al fine di fare com-	

	prendere loro la natura della violazione dei dati personali verificatesi. I rischi per i	
	diritti e le libertà degli interessati possono essere considerati “elevati” quando la	
	violazione può, a titolo di esempio:	
	- coinvolgere un rilevante quantitativo di dati personali e/o di soggetti interessati;	
	- riguardare categorie particolari di dati personali;	
	- comprendere dati che possono accrescere ulteriormente i potenziali rischi (ad	
	esempio dati di localizzazione, finanziari, relativi alle abitudini e preferenze);	
	- comportare rischi imminenti e con un’elevata probabilità di accadimento ((ad	
	esempio rischio di perdita finanziaria in caso di furto di dati relativi a carte di credi-	
	to);	
	- impattare su soggetti che possono essere considerati vulnerabili per le loro condi-	
	zioni (ad esempio utenti deboli, minori, soggetti indagati).	
	5. La notifica deve avere il contenuto minimo previsto dall’art. 33 RGPD, ed anche la	
	comunicazione all’interessato deve contenere almeno le informazioni e le misure di	
	cui al citato art. 33.	
	6. Il Titolare deve opportunamente documentare le violazioni di dati personali subi-	
	te, anche se non comunicate alle autorità di controllo, nonché le circostanze ad esse	
	relative, le conseguenze e i provvedimenti adottati o che intende adottare per porvi	
	rimedio. Tale documentazione deve essere conservata con la massima cura e diligen-	
	za in quanto può essere richiesta dal Garante Privacy al fine di verificare il rispetto	
	delle disposizioni del RGPD.	
	Art.11 Rinvio	
	1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato con le presenti disposizioni, si	
	applicano le disposizioni del RGPD e tutte le sue norme attuative vigenti.	
	Il Presidente	Il Segretario

[illegible]